

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

(Provincia di ALESSANDRIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 16 del

30.07.2014

Modificato con delibera del

Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8. Superficie tassabile

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 9. Costo di gestione
- Art. 10. Determinazione della tariffa
- Art. 11. Articolazione della tariffa
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Riduzioni per il recupero
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Agevolazioni
- Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione
- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27. Poteri del Comune
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Sanzioni
- Art. 30. Riscossione – Rimborsi - Interessi
- Art. 31. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 33. Clausola di adeguamento

Art. 34. Disposizioni transitorie

Art. 35. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Serravalle Scrivia dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Serravalle Scrivia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati determina i criteri ed i quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, per le utenze non domestiche.

Art. 3. - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze;
- c) aree scoperte operative, le superfici esterne che abbiano una destinazione specifica a servizio dell'attività; le aree utilizzate per attività commerciali/ricettive/ricreative/espositive svolte all'aperto;
- d) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) i locali dove vengono esercitate le attività istituzionali gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato; sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quelli del culto;
- c) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse o mobili, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- d) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio per portieri;
- e) solai e sottotetti, anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, scale.
- f) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art 2135 codice civile;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

5. Per le organizzazioni od enti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute) la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

6. Per attività imprenditoriali di gestione immobiliare (gestori di affittacamere, agenzie turistiche esclusa l'intermediazione) la tassa è comunque dovuta dall' esercente di tali attività.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6. - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari inagibili, inabitabili o per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, la disdetta di fornitura dei servizi pubblici a rete.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. - Agevolazioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di superficie ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori in base alle norme vigenti. Parimenti non si tiene conto delle superfici in cui, di regola, non si abbia presenza umana.

2. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

- categoria 17 (parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie)..... Riduzione: 10 %
- categoria 18 (attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista) Riduzione: 15 %
- categoria 19 (carrozzeria, autofficina, elettrauto)..... Riduzione: 15 %

- categoria 20 (attività industriali con capannoni di produzione) Riduzione: 30 %
- categoria 21 (attività artigianali di produz. di beni specifici) Riduzione: 30 %

3. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

Presentare al Comune, la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilabili agli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti stessi con l'indicazione del corrispondente codice CER. E documentare l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi.

Art. 8. - Superficie tassabile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150, nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della/e pensilina/e e le aree di pertinenza degli eventuali impianti di autolavaggio.

7. Per le attività commerciali/ricettive/ricreative/espositive svolte all'aperto, su suolo pubblico o aperto al pubblico, è soggetta a tariffa la superficie effettivamente utilizzata.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 10. - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11. - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 12. - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13. - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14. - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario con la seguente modalità: dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio riportante il numero dei componenti del proprio nucleo familiare.

3. La certificazione dovrà essere presentata obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine suddetto, il Comune, ovvero il Gestore, applicherà la Tariffa determinata convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali, sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

- a) da 0 mq. a 45 mq. si presume n. 1 occupanti;
- b) da 46 mq. a 60 mq. si presume n. 2 occupanti;
- c) da 61 mq. a 75 mq. si presume n. 3 occupanti;
- d) da 76 mq. a 90 mq. si presume n. 4 occupanti;
- e) da 91 mq. a 105 mq. si presume n. 5 occupanti;
- f) 106 mq. e oltre, si presume n. 6 occupanti;

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le superfici tassabili dei locali pertinenziali sono tassate in base alla tariffa dei locali principali.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15. - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16. - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
4. La tariffa applicabile è quella corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17. - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18.- Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza concessione, locali od aree pubbliche o aperte al pubblico. Per le attività commerciali, i pubblici spettacoli, o manifestazioni in genere, si applica la Tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini del presente articolo:
 - a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
 - b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale sia in forma fissa che ambulante non ricorrente.
 - c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali.
 - d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi.
 - e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
 - f) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi, per analogia, tra le precedenti.
5. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Comune, può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una Tariffa forfettaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree

pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (recupero), 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 23 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

19. - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 20. - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze domestiche adibite ad abitazione, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, titolare di trattamenti pensionistici e residente nel comune di Serravalle Scrivia: riduzione del 30 % della tariffa;
- b) nei confronti delle utenze domestiche relative ad abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di cittadini residenti o dimoranti all'estero o in altro Comune italiano distante da Serravalle Scrivia oltre 100 km, purché sia dimostrato, con autocertificazione, di non svolgere attività lavorativa nella provincia di Alessandria per più di sei mesi all'anno e sia resa dichiarazione di non voler cedere l'immobile in locazione o comodato ad altri, si applica la riduzione del 15% della tariffa;
- c) nei confronti delle utenze domestiche relative ad abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo dai residenti nel Comune di Serravalle Scrivia, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'immobile in locazione o comodato ad altri, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 10% della Tariffa;
- d) nei confronti delle utenze domestiche relative all'abitazione tenuta a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che sia resa dichiarazione di non voler cedere l'immobile in locazione o comodato ad altri, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 10% della Tariffa;
- e) nei confronti dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti ed occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e ai soggetti titolari di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attività svolta in agricoltura, che continuano ad occupare i locali della abitazione collegata al fondo agricolo, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 30% della Tariffa;
- f) Nelle zone del Comune ove è attivato il servizio di raccolta porta a porta, è previsto l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 15% della Tariffa, a favore di coloro che aderiranno all'esposizione dei contenitori, sul fronte strada, nell'ambito del servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani;

- g) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del:
- 10 per cento per le abitazioni principali dei residenti;
 - 5 per cento per le abitazioni secondarie, comprese le abitazioni dei non residenti nel Comune di Serravalle Scrivia.

La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante la consegna della compostiera.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. - Riduzioni per il recupero

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica dichiarazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione della quota variabile della tariffa, fruibile sino al 50% della stessa, dovuta dall'utenza, è proporzionata al quantitativo di rifiuto effettivamente avviato a recupero in relazione alla potenziale produzione di rifiuti per la categoria di appartenenza ottenuta moltiplicando il coefficiente di produzione (kd) della categoria di appartenenza, per l'anno di riferimento, e la superficie imponibile, calcolata come segue:

- a) nessuna riduzione nel caso di avvio a recupero di una quantità annua di rifiuti inferiore al 5% del totale di rifiuti annui potenzialmente prodotti;
- b) riduzione del 5% della quota variabile nel caso di avvio a recupero di una quantità annua di rifiuti compresa tra il 6% ed il 30% del totale di rifiuti annui potenzialmente prodotti;
- c) riduzione del 15% della quota variabile nel caso di avvio a recupero di una quantità annua di rifiuti compresa tra il 31% e il 50% del totale di rifiuti annui potenzialmente prodotti;
- d) riduzione del 30% della quota variabile nel caso di avvio a recupero di una quantità annua di rifiuti compresa tra il 51% e il 80% del totale di rifiuti annui potenzialmente prodotti;
- f) riduzione del 50% della quota variabile nel caso di avvio a recupero di una quantità annua di rifiuti superiore all'80% del totale di rifiuti annui potenzialmente prodotti;

4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, della seguente documentazione:

- autocertificazione comprovante le effettive quantità di rifiuti avviati a recupero, rilasciate dal soggetto che ha eseguito la prestazione; integrate con la specifica indicazione dei poteri di firma in ambito societario del sottoscrittore e l'indicazione che tutte le attività siano state eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia;
- copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, riportante il quantitativo di rifiuto effettivamente avviato a recupero.

5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 60 giorni dalla cessazione medesima.
6. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 5 della documentazione specificata nel comma 4 o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.
7. La riduzione compete solamente qualora, in sede di presentazione di denuncia originaria o di variazione, il conduttore dei locali, dichiarati di recuperare i rifiuti assimilati agli urbani e decorre dalla data di presentazione della stessa o di specifica richiesta.
8. La riduzione opera di regola mediante applicazione della percentuale stimata sulle risultanze dell'anno precedente, con riserva di conguaglio a consuntivo a seguito del calcolo di cui al presente articolo.

Art. 22.- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, il tributo è ridotto del 60 per cento.
2. Nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i metri 300 restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata, il tributo è ridotto del 20% sulla parte fissa e variabile;
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. In applicazione del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il tributo è dovuto nella misura della parte fissa della tariffa, per gli utenti che provvedono in proprio a raccolta, trasporto e smaltimento, sostenendone anche i corrispondenti costi, sia dei rifiuti solidi urbani che dei rifiuti assimilati agli urbani avviando i medesimi a recupero.
5. La riduzione di cui al comma 4 compete solamente ai contribuenti debitamente autorizzati dal Comune, che presentano la documentazione di cui all'art.21 c. 4 del presente regolamento, a consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Ai fini della autorizzazione il contribuente dovrà presentare opportuna documentazione, riferita all'anno antecedente a quello della richiesta, comprovante le quantità di rifiuti avviati a recupero, onde dimostrare che la effettiva produzione superi i limiti di cui alla Tabella al comma 5 dell'art. 12 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.03.2009.
Per opportuna documentazione si intende: rendicontazione annuale sulla quantità di rifiuti avviati a recupero, anche mediante autocertificazione resa sotto forma di atto notorio.

Art. 23.- Agevolazioni

1. La Giunta comunale, annualmente, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, prevede una somma da utilizzare per finanziare le riduzioni da accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione viene riconosciuta, sulla quota fissa e variabile della tariffa, ai soggetti residenti che occupano direttamente i locali, con esclusione di quelli subaffittati che presentano un ISEE inferiore alla soglia di 4.000 euro, nel caso di famiglie coabitanti ciascuna famiglia concorre al raggiungimento della soglia stabilita.
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato corredata del modulo ISEE, da presentarsi dal 01 al 31 gennaio di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa intera decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le condizioni per

l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

4. La determinazione della percentuale di riduzione spettante verrà stabilita con determina del funzionario responsabile calcolata tra l'importo totale previsto e quello dovuto da tutti i contribuenti

aventi diritto. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.

5. E' altresì prevista l'esenzione dal pagamento del tributo per i locali di proprietà comunale concessi in uso, mediante apposita convenzione, alle associazioni od organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale o alle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto, risulti l'assenza dello scopo di lucro.

6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 24. - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate sino ad un massimo del 50%.

2. Qualora si rendessero applicabili riduzioni ed agevolazioni, si applica solo la tipologia più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TIA e alla TARES.

2. Per permettere che la riscossione della Tari possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- c) il proprietario dell'immobile;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) il proprietario dell'immobile;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 27. - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tasso comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe demografica di comunicare all'ufficio comunale competente per la gestione della tariffa, con cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.
6. E' fatto obbligo agli uffici comunali del Commercio di comunicare all'ufficio comunale competente per la gestione della tariffa, con cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di Autorizzazione.
7. Il Comune, procederà alla cessazione d'ufficio, per le utenze domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, nel caso in cui il conduttore, sia:
 - a. dichiarato irreperibile dai registri Anagrafici;
 - b. non sia stata inoltrata la cessazione da almeno sei mesi e sia subentrata un'altra utenza;
 - c. sia emigrato all'estero da almeno un anno;
 - d. sia deceduto senza eredi entro il primo grado in linea retta e collaterale e non risulti proprietario dell'immobile.
8. Il Comune procederà alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica con nucleo familiare residente nel caso di decesso o trasferimento dello stesso, desumendo i dati dai registri dell'Anagrafe, dandone comunicazione al nuovo intestatario dello stesso nucleo familiare.
9. Il Comune, potrà procedere alla cessazione d'ufficio per le utenze non domestiche, in base agli elementi desumibili, dalle banche dati della Camera di Commercio ove risulti la cessazione dell'attività.

Art. 28. - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e il tardivo, omesso o parziale versamento sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi legali, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi maturati.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29. - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 18.12.1997.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica l'articolo 14 del Decreto legge n.201 del 06.12.2011.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, si applica l'articolo 14 del Decreto legge n.201 del 06.12.2011. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30. - Riscossione – rimborsi - interessi

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto, in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa rifiuti e tributo provinciale in 3 rate scadenti nei mesi di maggio, novembre e gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad € 5,00 per anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'ufficio competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento, notificato al contribuente, riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini previsti dalla normativa vigente e può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi.
7. Gli interessi, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31. - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 32. - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dall'art.2bis D.l.16/2014, convertito in L.68/2014 e del decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388, integrato dall'art.27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448.

Art. 33. - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34. - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 35. - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in acconto in unica soluzione con scadenza 31 maggio e a saldo in due rate con scadenza 30/11/2014 e 31/01/2015.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
(ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie,
negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
inferiori a 150 mq.
- 13.1. Negozi non in Centri Comm. > 150 mq.
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderie
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di
produzione
- 20.1. Aree scoperte attività diverse
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie non
in centri commerciali
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria non in centri
commerciali
- 24.1. Somministrazione di alimenti e bevande in
centri commerciali
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta,
salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al
taglio
28. Ipermercati di generi misti e negozi in centri
commerciali
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale giochi